

«FCT Holding S.r.l.»

Statuto vigente	Proposte di modifica
<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale</p> <p>È costituita una società a responsabilità limitata, denominata FCT HOLDING S.r.l. a socio unico, partecipata totalmente dal Comune di Torino.</p> <p>Articolo 2 - Sede</p> <p>La società ha sede in Torino. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p> <p>Articolo 3 - Oggetto</p> <p>La società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico. L'oggetto sociale consiste nell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per	<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale</p> <p>E' costituita una società <u>per azioni denominata "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A."</u> (<u>siglabile FCT Holding S.p.A.</u>) a socio unico, partecipata totalmente dal Comune di Torino.</p> <p>Articolo 2 - Sede</p> <p>La Società ha sede in Torino. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p> <p>Articolo 3 - Oggetto</p> <p>La Società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico. L'oggetto sociale consiste nell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino;

<p>conto del Comune di Torino;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici; - la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria; - la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili; - lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali; - la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino. <p>Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.</p> <p>La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati; - attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; - gestione di immobili ad uso funzionale; - gestione di servizi informatici, di elaborazione dati; - formazione ed addestramento di personale. <p>La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici; - la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria; - la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili; - lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali; - la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino. <p>Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.</p> <p>La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati; - attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria; - gestione di immobili ad uso funzionale; - gestione di servizi informatici, di elaborazione dati; - formazione ed addestramento di personale. <p>La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.</p> <p><u>Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.</u></p>
<p>Articolo 4 - Durata</p> <p>La durata della società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).</p>	<p>Articolo 4 - Durata</p> <p>La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) <u>e potrà essere prorogata con deliberazione</u></p>

<p>Articolo 5 - Domicilio</p> <p>Il domicilio del socio, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.</p> <p>Articolo 6 - Capitale sociale - <u>Quote di partecipazione</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 335.000.000,00 totalmente detenuto dal Comune di Torino.</p> <p><u>La partecipazione del socio, che non può essere rappresentata da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, è espressa dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale. I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</u></p> <p><u>Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.</u></p> <p><u>Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.</u></p> <p><u>In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione posseduta.</u></p> <p><u>La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile, previa formale deliberazione in assemblea.</u></p> <p>Articolo 7 - Finanziamenti</p> <p>Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di</p>	<p><u>dell'assemblea straordinaria.</u></p> <p><u>L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso.</u></p> <p>Articolo 5 - Domicilio</p> <p>Il domicilio del socio, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.</p> <p>Articolo 6 - Capitale sociale - <u>Azioni.</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 335.000.000,00, totalmente detenuto dal Comune di Torino, <u>ed è diviso in numero azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</u></p> <p><u>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.</u></p> <p><u>La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.</u></p> <p><u>Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.</u></p> <p><u>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.</u></p> <p><u>In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</u></p> <p>Articolo 7 - Finanziamenti</p> <p>Il Socio Unico potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di</p>
--	---

<p>rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Il socio potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p>	<p>rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Il Socio Unico potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p>
<p>Articolo 8 - <u>Trasferimento delle partecipazioni</u></p>	<p>Articolo 8 - <u>Controllo Analogo - Intrasferibilità della partecipazione.</u></p> <p><u>La Città di Torino, quale Socio Unico, esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.</u> <u>La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria.</u> <u>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli organi politici e degli uffici della Città di Torino, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.</u></p>
<p>La società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del socio unico Comune di Torino è incedibile.</p>	<p>La Società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del Socio Unico Comune di Torino è incedibile.</p>
<p><u>Articolo 9 - Decisioni dei soci - Programmazione e Controllo del socio unico - Comunicazioni al socio unico</u></p> <p><u>Sono riservate alla competenza del socio le</u></p>	<p><u>Articolo 9 - Obbligazioni</u> <u>La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</u> <u>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.</u> <u>All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</u></p>

~~materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile.~~

~~Nel caso in cui la decisione del socio relativamente alle nomine di cui all'articolo 2479 comma 2 n. 2) e 3) (amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti) venga assunta in assemblea, quest'ultima prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale e fra quelli effettivi del Presidente, effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile così come previsto dagli articoli 13 e 20 che seguono, o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.~~

~~**Il socio decide inoltre sulle seguenti materie:**~~

- approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- approvazione delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;

~~**emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile.**~~

Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla **holding**, il Socio Comune decide **inoltre** in merito a:- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;

- bilancio di esercizio, **del** piano industriale e **degli** altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;
- operazioni straordinarie delle società;
- operazioni sul capitale.

Inserito nell'articolo 13

Inoltre per le partecipate di tipo B il socio è costantemente informato in merito a:

- gestione delle risorse umane;
- attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;
- quanto altro richiesto dalla normativa vigente.

~~Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino secondo le rispettive competenze.~~

~~Le decisioni del socio sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi e termini di convocazione, e quorum previsti dal presente statuto.~~

~~Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.~~

~~La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.~~

~~La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.~~

~~Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.~~

~~Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.~~

~~Le decisioni del socio, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità prescritte dall'articolo 2479 bis Codice Civile.~~

Inserito nell'articolo 13

Articolo 10 - Patrimoni Destinati.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;

- nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ove nominato;

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, ove ciò non sia già stato deciso dalla Città di Torino con provvedimento ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo:

- acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni in essere nonché su altre operazioni legate alla

gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale ed il ripianamento di perdite.

- acquisto o dismissioni di beni immobili;
- **cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda;**

- approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli investimenti;

- attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000,00 che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti.

Le decisioni assunte dal Socio Unico in sede assembleare saranno adottate previa assunzione di un provvedimento dispositivo in tal senso degli organi deliberativi del Socio Unico Città di Torino, secondo le rispettive competenze in materia.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- **le modifiche dello statuto;**
- **la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;**
- **la proroga della durata della Società.**

Articolo 13 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Società **e sulle società che gestiscono servizi pubblici** -
Nomina degli organi delle società partecipate

Le società che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Società gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi.

Su richiesta del Socio Unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

La nomina degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate della Società avviene

<p>Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni di tipo B detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di comunicare al socio Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta del Comune di Torino, l'organo amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle partecipate di tipo B), nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.</p> <p>Articolo 10 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Holding - Nomina degli organi delle società partecipate</p> <p>Le società che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Holding gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta del socio unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.</p> <p>La nomina degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate della Holding avviene ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e cioè con decreto e/o designazione del Sindaco del Comune di Torino nonché nel rispetto delle leggi vigenti che garantiscono la parità di accesso agli organi di governo.</p>	<p>ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e cioè con decreto e/o designazione del Sindaco della Città di Torino nonché nel rispetto delle leggi vigenti che garantiscono la parità di accesso agli organi di governo.</p> <p>Per quanto riguarda le Partecipazioni di tipo B detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di comunicare al Socio Unico Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta della Città di Torino, l'organo amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle società in cui il Socio Unico detiene Partecipazioni di tipo B), nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.</p> <p><i>Spostato al primo comma dell'articolo 13</i></p> <p>Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla Società, il Socio Unico Città di Torino decide con proprio provvedimento in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategie e politiche aziendali dei gestori
--	---

<p>Articolo 11 - Assemblea <u>dei soci</u></p> <p>L'assemblea è convocata dagli amministratori o su richiesta del Socio in luogo, anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 5 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.</p> <p><u>Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione.</u></p> <p>In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita al socio almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.</p> <p>Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p><u>Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati l'organo amministrativo e tutti i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</u></p> <p><u>Dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione scritta dell'organo amministrativo e/o dei sindaci non presenti,</u></p>	<p>di servizi pubblici locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilancio di esercizio, piano industriale e altri documenti programmatici che per statuto la <u>Società</u> è tenuta a trasmettere <u>al Socio Unico Città di Torino;</u> - modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio; - modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo delle società <u>partecipate;</u> - operazioni straordinarie delle società <u>partecipate;</u> - operazioni sul capitale <u>delle società partecipate.</u> <p>Inoltre per le società in cui il Socio Unico Città di Torino detiene Partecipazioni di tipo B il Socio Unico è costantemente informato in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle risorse umane; - attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture; - quanto altro richiesto dalla normativa vigente. <p><u>Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea</u></p> <p>L'Assemblea, <u>sia ordinaria, sia straordinaria,</u> è convocata dagli amministratori o su richiesta del Socio Unico, in luogo anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 8 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.</p> <p>In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita al Socio Unico almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p style="text-align: right;">} <i>Commi spostati all'articolo 15</i></p>
--	--

da far pervenire all'Amministratore Unico o al Presidente, ove nominato, in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro **delle decisioni dei soci.**

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro **delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.**

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

<p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p>	<p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva</p> <p><u>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma del codice civile.</u></p> <p><u>Articolo 15 - Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione</u> <u>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.</u> <u>Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.</u> <u>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</u></p> <p><u>Articolo 16 -- Assemblea totalitaria.</u></p> <p><u>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.</u> <u>In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</u></p> <p><u>Articolo 17 - Legittimazione ad intervenire e</u></p>
---	--

votare alle assemblee.

Il Socio Unico è legittimato a partecipare all'Assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'Assemblea, è necessario che il Socio Unico venga regolarmente ammesso dal Presidente dell'Assemblea e sia presente per tutta la durata dell'Assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le disposizioni di legge.

Articolo 18 - Presidente - Segretario dell'Assemblea - Procedimento Assembleare e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 19 - Assemblee Speciali.

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea Speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dalla legge in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'Assemblea Speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

- approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;

- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme di legge con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

<p><u>Articolo 12 - Amministrazione</u></p> <p>La società è amministrata, su decisione del socio ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.</p> <p>Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.</p> <p>I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori successiva al primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le</p>	<p><u>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</u></p> <p><u>Articolo 20 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'Organo Amministrativo</u></p> <p>La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.</p> <p>Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.</p> <p>I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le</p>
---	--

volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio, ove nominato, viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

~~**Il Consiglio, ove nominato, adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma Codice Civile.**~~

~~**La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni del socio, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.**~~

~~**Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, quest'ultimo in quanto esista.**~~

~~**Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti.**~~

~~**In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.**~~

~~**E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.**~~

~~**Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.**~~

Articolo 13 - Comitato di Indirizzo

1. È istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non

volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio, ove nominato, viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Articolo 21 - Comitato di Indirizzo

1. È istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non

<p>vincolante per l'organo amministrativo.</p> <p>2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata. Ai componenti non compete alcun compenso.</p> <p>3. Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali; - bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere; - modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio; - modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società; - operazioni straordinarie delle società; - operazioni sul capitale. 	<p>vincolante per l'organo amministrativo.</p> <p>2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata. Ai componenti non compete alcun compenso.</p> <p>3. Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali, il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali; - bilancio di esercizio, piano industriale e gli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere al Socio Comune di Torino; - modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio; - modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società partecipate; - operazioni straordinarie delle società partecipate; - operazioni sul capitale delle società partecipate. <p><u>4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti o su convocazione dell'Organo amministrativo portante in ogni caso l'indicazione degli argomenti da trattare.</u></p> <p><u>La convocazione della riunione del Comitato di Indirizzo dovrà essere trasmessa a tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento ed almeno 2 (due) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione, fatto salvo il caso di urgenza in cui il preavviso potrà essere previsto in almeno 24 (ventiquattro) ore.</u></p> <p><u>Le riunioni potranno svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza.</u></p> <p><u>Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono regolarmente costituite con la maggioranza dei suoi componenti, che dovrà permanere per tutta la durata della riunione, e deliberano all'unanimità dei presenti.</u></p> <p><u>Di ogni riunione viene redatto relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti, trasmesso all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.</u></p>
--	--

Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito, nel caso di partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo, nel caso di partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali esegue gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Città di Torino.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

Articolo 15 - Compensi

~~Il socio~~ può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere dell'organo di controllo, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci.

Articolo 16 - Delega di attribuzioni

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato

Articolo 22 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito, nel caso di Partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati al Socio Unico o da questi autorizzati.

L'Organo Amministrativo, nel caso di Partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali esegue gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Città di Torino.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

Articolo 23 - Compensi

L'Assemblea può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere del Collegio Sindacale, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 24 - Delega di attribuzioni

L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato

<p>od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.</p> <p>L'Amministratore Unico o <u>l'organo amministrativo</u>, ove nominato, eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi ed alle decisioni della Città di Torino previsto al precedente articolo <u>14</u>, comma 2.</p> <p>Può altresì nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p> <p><u>Articolo 17</u> - Presidente e Amministratore Unico</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.</p> <p>In alternativa l'Amministratore Unico nominato avrà funzioni operative di gestione in attuazione del budget e che non rientrano nei poteri attribuiti ad altri organi della società ed in particolare di intervento nell'assemblea delle società partecipate dalla Holding.</p> <p>Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, la cui nomina è effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili in qualunque momento.</p> <p><u>Articolo 18</u> - Violazioni Tributarie</p> <p>Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La società così come le sue partecipate sono soggette all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, con le modalità dallo stesso previste.</p> <p><u>Articolo 19 - Organo di controllo</u></p> <p>Il Socio nomina l'organo di controllo e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.</p> <p>L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.</p> <p>A partire dal primo rinnovo successivo</p>	<p>od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi ed alle decisioni della Città di Torino previsto al precedente articolo <u>22</u>, comma 2.</p> <p>Può altresì nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p> <p><u>Articolo 25</u> - Presidente e Amministratore Unico</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.</p> <p>In alternativa l'Amministratore Unico nominato avrà funzioni operative di gestione in attuazione del budget e che non rientrano nei poteri attribuiti ad altri organi della società ed in particolare di intervento nell'assemblea delle società partecipate dalla Società.</p> <p>Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, la cui nomina è effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili in qualunque momento.</p> <p><u>Articolo 26</u> - Violazioni Tributarie</p> <p>Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La società così come le sue partecipate sono soggette all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, con le modalità dallo stesso previste.</p> <p><u>Articolo 27 - Collegio Sindacale.</u></p> <p>L'Assemblea nomina il <u>Collegio Sindacale</u> e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.</p>
---	---

~~all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina dell'organo di controllo,~~ la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.

~~L'organo di controllo~~ resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione ~~dell'organo di controllo~~ per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

~~Il Socio~~, all'atto della nomina, decide, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo ~~organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale.~~

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata ~~all'organo di controllo~~, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..

~~Il socio~~, all'atto di nomina ~~dell'organo di controllo~~ e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti ~~dell'organo di controllo~~ e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

~~L'organo di controllo~~ attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalle società partecipate di tipo B nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Comune di Torino.

La composizione del Collegio Sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea, all'atto della nomina, decide, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo Collegio Sindacale.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata al Collegio Sindacale, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..

L'Assemblea, all'atto di nomina del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante all'organo di controllo (Collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale) deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalle società in cui il Socio Unico detenga Partecipazioni di tipo B nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Comune di Torino.

<p><u>Articolo 20</u> - Bilancio e utili</p> <p>Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei</p>	<p><u>Articolo 28 - Organismo di Vigilanza</u> <u>Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.</u> <u>Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.</u> <u>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.</u> <u>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.</u> <u>Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera.</u> <u>Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</u> <u>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.</u> <u>L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.</u> <u>All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.</u> <u>Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne dà comunicazione all'Assemblea.</u></p> <p><u>Articolo 29</u> - Bilancio e utili</p> <p>Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei</p>
---	--

<p>bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.</p> <p>Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.</p> <p>Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.</p> <p>Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.</p> <p>I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p> <p>Al fine di consentire un controllo più incisivo sulla gestione nonché al fine di esercitare il potere di vigilanza sulle società partecipate di tipo B che operano in regime di affidamento in house, l'organo amministrativo dovrà effettuare una rendicontazione separata volta ad evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti relativamente a ciascuna società.</p> <p><u>Articolo 21</u> - Scioglimento</p> <p>Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.</p> <p>Con decisione del socio, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.</p> <p>I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione e saranno sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Comitato di Indirizzo.</p>	<p>bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.</p> <p>Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.</p> <p>Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.</p> <p>Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.</p> <p>I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p> <p>Al fine di consentire un controllo più incisivo sulla gestione nonché al fine di esercitare il potere di vigilanza sulle società di cui alle Partecipazioni di tipo B che operano in regime di affidamento in house, l'organo amministrativo dovrà effettuare una rendicontazione separata volta ad evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti relativamente a ciascuna società.</p> <p><u>Articolo 30</u> - Scioglimento</p> <p>Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.</p> <p>Con decisione del Socio Unico, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.</p> <p>I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione e saranno sottoposti alla vigilanza ed al controllo</p>
---	---

<p>All'atto dello scioglimento, il Comune di Torino sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.</p> <p><u>Articolo 22</u> - Foro Competente</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p> <p><u>Articolo 23</u> - Informativa</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui <u>agli articoli 9 e 10</u>, devono essere inviati al Socio Comune di Torino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta di budget e il piano degli investimenti; - il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea; - il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci. <p>Inoltre, qualora la società predisponga situazioni periodiche infra-annuali, le stesse dovranno essere inviate al socio.</p> <p>L'amministratore unico o il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>Per le partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocano periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.</p> <p>Inoltre l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, devono informare il Socio Comune di Torino periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle partecipate di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.</p> <p>L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle</p>	<p>del Comitato di Indirizzo.</p> <p>All'atto dello scioglimento, il Socio Unico Città di Torino sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.</p> <p><u>Articolo 31</u> - Foro Competente</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p> <p><u>Articolo 32</u> - Informativa</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui <u>all'articolo 13</u>, devono essere inviati al Socio Unico Comune di Torino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta di budget e il piano degli investimenti; - il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea; - il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci. <p>Inoltre, qualora la società predisponga situazioni periodiche infra-annuali, le stesse dovranno essere inviate al socio.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>Per le Partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocano periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.</p> <p>Inoltre l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, devono informare il Socio Comune di Torino periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle società di cui alle Partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.</p> <p>L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto</p>
---	---

<p>richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex articolo 34 comma 5 dello Statuto Città.</p> <p>I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in suo possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>In ogni caso, l'Organo Amministrativo è obbligato a fornire ai Consiglieri Comunali, ai sensi della normativa vigente, tutte le notizie e le informazioni richieste attraverso i competenti uffici comunali nel rispetto della disciplina e dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, comunali nonché, attraverso i medesimi uffici comunali, dalla Holding e dalle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale / servizi pubblici locali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>I documenti e le informazioni in possesso della società devono essere forniti, su richiesta, al Comune di Torino.</p> <p>Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri comunali con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 81 comma 7 dello Statuto della Città tali diritti sono estesi anche all'Agenda dei Servizi Pubblici Locali.</p>	<p>dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex articolo 34 comma 5 dello Statuto Città.</p> <p>I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in suo possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>In ogni caso, l'Organo Amministrativo è obbligato a fornire ai Consiglieri Comunali, ai sensi della normativa vigente, tutte le notizie e le informazioni richieste attraverso i competenti uffici comunali nel rispetto della disciplina e dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, comunali nonché, attraverso i medesimi uffici comunali, dalla Holding e dalle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale / servizi pubblici locali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>I documenti e le informazioni in possesso della società devono essere forniti, su richiesta, al Comune di Torino.</p> <p>Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri comunali con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 81 comma 7 dello Statuto della Città tali diritti sono estesi anche all'Agenda dei Servizi Pubblici Locali.</p> <p><u>Articolo 33 - Trasparenza Amministrativa</u></p> <p><u>Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.</u></p> <p><u>La Società adotta il proprio Piano Triennale Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 ed individua il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo le indicazioni del Socio Unico Comune di</u></p>
---	---

<p><u>Articolo 24</u> - Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>	<p><u>Torino.</u></p> <p><u>Articolo 34</u> - Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>
--	---